

N. 11152/10 R.G. TRIB.  
N. 22608/08 RG. NR  
N. 943/10 R.G. GIP

**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**in composizione monocratica**  
**Sezione IV Penale**

Il Giudice, Dott. Maria Teresa Guadagnino

sulla richieste di esclusione delle parti civili Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano e Comune di Ossoa costituite nel procedimento penale in epigrafe a carico di ..... e altri presentate dall'Avv. Tullio Padovani, difensore dell'imputato ....., dall'Avv. Giuseppe Zanalda, difensore dell'imputato ..... e dagli avv. Perla Sciretti e Roberto Losengo, difensori dell'imputato ..... meglio illustrate oralmente e nelle memorie scritte depositate all'udienza del 14.12.2010, alle quali si sono associati i difensori degli altri imputati;

sentiti i difensori delle parti civili e il P.M., i quali si sono opposti alle richieste;

**OSSERVA**

Le richieste difensive di esclusione delle costituzioni di parte civile del Comune di Milano, del Comune di Ossoa, della Provincia di Milano e della Regione Lombardia si fondano sui seguenti profili:

- carenza di legittimazione attiva degli enti territoriali ad esercitare l'azione di risarcimento del danno ambientale in quanto riservata allo Stato, ed in particolare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi degli artt. 309-311 D.lvo 152/06 (T.U. Ambientale) nonché, in subordine con riguardo al Comune di Milano, in quanto –relativamente al capo C dell'imputazione– asseritamente derivato da fatti verificatisi solamente nel Comune di Ossoa;
- inammissibilità dell'azione promossa dal Comune di Ossoa, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia relativamente agli ulteriori danni materiali, morali e all'immagine per genericità e indeterminatezza dell'esposizione della “causa petendi” ex art.78 c.p.p. nonché per omessa allegazione della prova della verifica in concreto di tali danni;
- carenza di legittimazione attiva del Comune di Milano per gli ulteriori danni patrimoniali, morali e all'immagine derivati dal fatto contestato al capo C dell'imputazione commesso esclusivamente sul territorio del Comune di Ossoa;
- carenza di legittimazione attiva della Provincia di Milano ad agire nei confronti dell'imputato ..... per i danni patrimoniali e all'immagine e prestigio dell'ente derivati dal fatto di cui al capo C dell'imputazione con riferimento alle funzioni meramente amministrative di cui all'art. 19 c.1 D.lvo

267/00 (T.U. Enti Locali) in quanto esse non comportano titolarità dei beni giuridici ad esse collegate;

- inammissibilità dell'azione promossa dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano per il risarcimento di danni non patrimoniali ovvero morali in quanto estranei al disposto di cui all'art. 2043 c.c. richiamato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di danni ulteriori e diversi dal danno ambientale azionabili dagli Enti territoriali.

Va premesso che la Regione Lombardia si è costituita in giudizio per ottenere la condanna degli imputati al risarcimento del danno non patrimoniale al prestigio e all'immagine istituzionale derivante dalla commissione dei reati; che la Provincia di Milano si è costituita in giudizio per ottenere la condanna degli imputati al risarcimento del danno quale compromissione del ruolo istituzionale di controllo e vigilanza nello svolgimento dell'attività di bonifica e smaltimento rifiuti derivante dalla commissione dei reati; che il Comune di Milano si è costituito in giudizio, sin dall'udienza preliminare, per ottenere la condanna degli imputati al risarcimento del danno patrimoniale, ambientale ai sensi dell'art. 18 L. 349/86, nonché morale a tutela della propria soggettività pubblica derivante dalla commissione dei reati; che il Comune di Ossonova si è costituito in giudizio per ottenere la condanna degli imputati al risarcimento di tutti i danni materiali e morali, nonché del danno ambientale derivante dalla commissione dei reati.

Giova precisare poi che il GUP, con ordinanza del 20.9.2010, ha rigettato l'opposizione proposta dalle difese degli imputati ..... alla costituzione di parte civile del Comune di Milano relativamente ai capi C e D rilevando che, in astratto, l'ente potrebbe aver riportato un danno all'immagine.

Ciò posto, va innanzitutto rilevato che non tutte le parti civili si sono costituite in giudizio facendo valere il diritto al risarcimento del danno ambientale causato dai reati di cui all'imputazione e che nessuna tra le parti civili ha azionato tale diritto in via esclusiva.

Pertanto, sotto tale profilo, rimanendo riservata al giudizio di merito la valutazione circa la sussistenza in concreto degli azionati danni patrimoniali e/o morali, diversi e ulteriori rispetto al danno ambientale, tutti gli enti territoriali individuati nel decreto che dispone il giudizio quali parti lese devono senza dubbio ritenersi astrattamente forniti della contestata legittimazione a costituirsi in giudizio. Come hanno sottolineato gli stessi difensori degli imputati, la giurisprudenza riconosce ormai pacificamente agli enti diversi dallo Stato la possibilità di agire in forza della norma generale di cui all'art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, concetto nel quale va ricompresa in senso lato anche la lesione del diritto all'immagine, purché sia diversa dal danno ambientale in senso stretto, di natura pubblica. E' poi pacifico che, secondo principi generali dell'ordinamento vigenti in materia di danni, la parte lesa può agire anche in sede penale chiedendo il ristoro del danno morale, derivante dal reato (art. 185 c.p. e 2059 c.c.) e che l'azione risarcitoria può essere limitata alla richiesta di una condanna generica con rimessione al giudice civile per la quantificazione. In tal senso la descrizione dei fatti lesivi

riportati nei capi d'imputazione e posti a base di tutte le domande formulate dalle parti civili nei loro atti deve ritenersi indicazione sufficiente delle ragioni per le quali gli enti assumono di aver subito danni materiali, all'immagine e morali. Al riguardo va detto che tutti gli atti depositati rispondono ai requisiti minimi previsti dall'art. 78 c.p.p.. E' poi evidente che la prova della sussistenza in concreto e della determinazione di tali conseguenze dannose è , ancora una volta, questione di merito non valutabile in questa fase.

Analogamente deve riservarsi al merito la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di danni derivati al Comune e alla Provincia di Milano dalla condotta delittuosa descritta nel capo C dell'imputazione. Si noti, ad ogni buon conto ai fini della valutazione astratta circa la legittimazione ad agire di tali enti, che nel decreto viene indicato quale *locus commissi delicti* anche Milano e che risultano coinvolti responsabili di uffici della Provincia di Milano.

Resta infine da valutare se il Comune di Milano e il Comune di Ossona, legittimati a costituirsi parte civile nel presente processo penale, possano o meno pretendere anche il risarcimento del danno ambientale. Si tratta di un problema di legittimazione ad agire con riferimento ad una sola tra le domande risarcitorie proposte da tali enti e pertanto, anche in caso di accertato difetto, non può farsi conseguire in via preliminare l'esclusione delle predette parti civili. La questione può dunque essere risolta all'esito del processo allorchè le stesse parti civili ammesse formuleranno in via definitiva il contenuto delle domande azionate, potendo anche ridurle ovvero rinunciare ad alcune di esse.

Peraltro, il c.d. danno ambientale derivato agli enti dalla commissione dei reati non potrà essere riconosciuto solo nella misura in cui esso si riferisce alla lesione in sé del bene ambiente inteso in senso stretto come valore collettivo o diffuso ed immateriale, specifico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento il cui titolare esclusivo risulta essere lo Stato ai sensi degli artt. 309-311 D.lvo 152/2006.

E invece, come recita l'art. 313 c.7 D.lvo cit., "resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi." Ciò sta a significare che il bene ambiente ha natura complessa e dalla sua compromissione possono derivare -in senso lato- anche danni c.d. conseguenze in ordine ai quali i soggetti legittimati ad agire possono essere pubblici o privati, collettivi o individuali, diversi dallo Stato. Così il Comune figura in astratto tra i possibili danneggiati dalla lesione all'ambiente inteso come interesse all'assetto del territorio e deve riconoscersi che sotto tale profilo appare legittimato a tutelare la propria soggettività pubblica in relazione a tale interesse anche in sede giudiziaria.

La incostituzionalità della concentrazione in capo allo Stato del diritto ad agire per la tutela dell'ambiente prospettata in via subordinata dal Comune di Milano appare quindi manifestamente infondata permanendo inalterata la possibilità dell'ente locale di agire per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali derivati al suo territorio . Giova precisare al riguardo che nei lavori preparatori della L. Cost. 18.10.2001

n.3, la quale ha modificato l'art. 117 Cost. prevedendo espressamente tra le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (2° c. , lett. s), si legge che non si è “inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato”.

P.Q.M.

rigetta le istanze di esclusione delle parti civili costituite e dispone procedersi oltre.  
Milano 21.12.2010

Il Giudice  
M.T. Guadagnino